

STATUTO SOCIALE

Titolo I - Costituzione della società

ART. 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "CALORE VERDE S.R.L."

ART. 2) - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede legale nel Comune di Ormea (CN), Via Teco numero 1 presso il Palazzo Municipale.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

ART. 3) - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto le seguenti attività:

1. La gestione del servizio di produzione e di distribuzione del calore alle utenze cittadine pubbliche e private, attraverso l'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento alimentato a cippato di legna localizzato nel territorio del Comune di Ormea.

2. La società, al fine del perseguimento del proprio oggetto sociale, potrà svolgere, oltre agli interventi di manutenzione di tutte le parti dell'impianto relativo al servizio, ogni altro tipo di attività connessa alla corretta gestione dello stesso, ivi compresa l'assistenza tecnica alle apparecchiature installate presso gli utenti.

3. La società può inoltre provvedere, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto, alla progettazione ed alla costruzione di lotti di ampliamento dell'impianto relativo al servizio ad essa affidato, prestare consulenza tecnica, amministrativa e tributaria.

4. La società può inoltre svolgere ogni tipo di attività di gestione e di miglioramento delle superfici forestali pubbliche e private, al fine di garantire il corretto approvvigionamento dell'impianto.

5. La società può inoltre provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla realizzazione di impianti, ovunque localizzati, per la produzione di energie e calore con particolare ma non esclusivo riferimento ai settori delle biomasse e dell'energia idroelettrica.

6. La società può inoltre prestare, anche al di fuori del territorio del Comune di Ormea, a soggetti pubblici e privati servizi di consulenza specialistica finalizzati alla valutazione di fattibilità ed al supporto tecnico-operativo allo sviluppo ed alla realizzazione di nuove iniziative nel settore delle energie rinnovabili; la società può partecipare alla gestione di dette iniziative.

7. La società può inoltre assumere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse; partecipazioni in aziende o società connesse, affini o complementari con il presente oggetto sociale.

8. Per lo svolgimento delle attività sociali la società si avvale, nel rispetto delle norme di legge, dell'opera dei

soci aventi particolari specializzazioni od idonee attrezzature.

9. La società, nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale, può costituire garanzie ipotecarie, avalli e fidejussioni per terzi a favore di Istituti di credito o di Enti pubblici o privati; può compiere, in proprio o per mandato, ogni operazione finanziaria attiva o passiva, può stipulare contratti passivi di locazione finanziaria, di leasing finanziari ed operativi, anche immobiliari, di lease back, senza o con l'acquisto o la vendita di beni oggetto dei contratti stessi.

10. La società ha la facoltà di acquisire fondi presso i soci sia mediante finanziamenti a titolo di prestito fruttifero o infruttifero nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sia con versamenti in conto capitale.

11. Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di credito al consumo, nonché tutte quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

ART. 4) - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

Titolo II - Capitale sociale, partecipazioni e finanziamenti

ART. 5) - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 15.492 (quindicimilaquattrocentonovantadue) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale è riservata al Comune di Ormea.

In caso di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione in proporzione alle quote possedute. A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale sociale possono essere conferiti dai soci tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi beni materiali mobiliari ed immobiliari, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. La delibera assembleare di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento; in assenza di indicazioni in merito il conferimento deve farsi in denaro. Il socio che conferisce beni, prestazioni e servizi presenta alla assemblea la relazione di stima giurata redatta ai sensi di legge da professionisti aventi titolo. Se si conferiscono prestazioni d'opera o di servizi è indispensabile - oltre alla stima giurata di cui sopra - la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore attribuito, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto la prestazione d'opera o di servizi. In ogni caso, la polizza o la fideiussione può essere in qualsiasi momento sostituita dal socio con un versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

ART. 6) - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Nel caso di alienazione per atto tra vivi delle proprie quote da parte di un socio, gli altri soci a parità di condizioni hanno diritto di prelazione proporzionale tra loro in ragione delle quote da ciascuno possedute, salvo rinuncia o non esercizio del diritto da parte di qualcuno dei soci.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della messa in vendita, da farsi entrambe con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di mancato esercizio da parte di qualcuno dei soci il diritto di prelazione si accresce agli altri, i quali dovranno esercitarlo per l'intera quota.

Se la prelazione non viene esercitata o viene esercitata per una parte soltanto il diritto decade ed il socio è libero di vendere a terzi alle condizioni indicate.

In caso di donazione a terzi i soci hanno diritto di acquistare la quota ad un prezzo determinato da un Arbitro con le modalità di cui all'art. 26 del presente statuto.

In tal caso il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla pronuncia dell'Arbitro con le modalità di cui all'art. 26 del presente statuto.

Il diritto di prelazione non si applica nel caso di donazione al coniuge o a parenti in linea retta.

Il socio o i soci privati che intendano cedere le proprie quote dovranno proporre all'Assemblea dei soggetti in possesso di requisiti professionali ed imprenditoriali tali da assicurare continuità nella gestione dei servizi affidati alla società. La decisione è rimessa all'Assemblea.

L'Assemblea decide entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

In caso di mancato accoglimento, l'Assemblea può indicare quali possibili cessionari altri soggetti idonei.

Deve in ogni caso essere rispettata la riserva di cui al precedente articolo 5, comma 2.

Titolo III - Decisioni dei soci, assemblea

ART. 7) - DECISIONE DEI SOCI: COMPETENZE

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonchè, sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.

ART. 8) - FORMA DELLE DECISIONI

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

ART. 9) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purchè nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del-

l'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea dei soci in mancanza della formalità di convocazione è validamente costituita qualora sia totalitaria ai sensi di legge.

Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

ART. 10) - RAPPRESENTANZA

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 11) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

ART. 12) - DIRITTO DI VOTO

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

ART. 13) - QUORUM

L'assemblea delibera nelle materie di cui all'art. 2479 bis nn. 4 e 5 con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. Negli altri casi è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Titolo IV - Amministrazione

ART. 14) - STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in

carica degli amministratori; se non è diversamente disposto, essi si intendono nominati a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono rieleggibili.

ART. 15) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purchè nei paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le disposizioni contenute al capoverso precedente non si applicano se alle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presenti solo due membri. In questo caso ciascuno dei due amministratori può sottoporre all'esame dei soci gli oggetti sui quali vi sia disaccordo, ma il disaccordo circa la revoca di una delega di poteri è causa di decadenza dalla carica di entrambi gli amministratori.

ART. 16) - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE SULLA BASE DI CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie e-

ventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

ART. 17) - ADUNANZE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

ART. 18) - POTERI DI AMMINISTRAZIONE

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonchè di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge o l'atto costitutivo riservano all'esclusiva competenza dei soci.

All'Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle altre compagini delle quali la presente società possiede almeno il 90% (novanta per cento) del capitale, nonchè in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della presente società in quella che ne detiene l'intero capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'art. 2381 del Codice Civile, tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega.

Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19) - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri delegati.

ART. 20) - EMOLUMENTI SPETTANTI AI MEMBRI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci e, per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

I soci possono deliberare l'attribuzione di un'indennità in misura fissa ovvero proporzionale agli utili di esercizio; possono altresì riconoscere loro un'indennità per la cessazione della carica, deliberando l'accantonamento di un fondo di quiescenza, anche mediante stipula di polizze assicurative.

Titolo V - Collegio Sindacale

ART. 21) - SINDACI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Titolo VI - Esercizi sociali, utili e diritto di recesso

ART. 22) ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 23) - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

ART. 24) - RECESSO

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, ovvero nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2473, terzo e quarto comma, del Codice Civile.

ART. 25) - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Addivenendosi comunque allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le norme della liquidazione assegnando, ove d'uopo, beni in natura e nominando uno o più liquidatori, fissandone i relativi poteri e compensi.

ART. 26) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico.

In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

ART. 27) - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Visto per l'inserzione.